



### 1 CONTRIBUTO ANNUALE

[1] L'iscrizione all'Albo degli Ingegneri è soggetta al pagamento di un contributo obbligatorio, determinato annualmente dal Consiglio ai sensi dell'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395.

[2] La quota è stabilita annualmente dal Consiglio e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno.

[3] Il pagamento della quota non è frazionabile.

### 2 IMPORTO

[1] Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio determina, mediante apposita delibera:

- a) l'importo del contributo per l'anno successivo;
- b) le eventuali riduzioni per la prima iscrizione;
- c) i termini e le modalità di pagamento;
- d) le eventuali esenzioni e/o sospensioni del pagamento;
- e) le sanzioni , gli eventuali oneri aggiuntivi, i termini e le modalità per i casi di ritardato pagamento;
- f) le sanzioni , gli eventuali oneri aggiuntivi, i termini e le modalità per i casi di mancato pagamento;
- g) ogni altra e diversa questione inerente.

[2] Detta delibera può essere omessa nel caso in cui non intervengano variazioni rispetto alle disposizioni in vigore.

### 3 CANCELLAZIONE DALL'ORDINE

[1] Il mancato pagamento della quota non può configurare tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine ai fini di sanare l'omissione; al contributo è infatti riconosciuta natura di tributo (v. anche C. Cass. a sezioni unite n. 1782/2011) e, pertanto, il Consiglio è tenuto al suo recupero.

[2] Rimane l'obbligo del pagamento dell'intera quota annuale di iscrizione riferita all'anno di richiesta della cancellazione.

## **4 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La Segreteria notifica in tempo utile a tutti gli iscritti, esclusivamente mediante comunicazione personale a mezzo PEC, importo, termini e modalità di pagamento.

## **5 RESPONSABILITÀ**

[1] Salvo conclamati errori materiali od omissioni, l'Ordine non risponde della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'iscritto.

[2] L'iscritto è sempre e comunque obbligato ad attingere le informazioni necessarie attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web dell'Ordine medesimo.

[3] È dovere dell'iscritto provvedere, in caso di contestazioni e su richiesta dell'Ordine, all'invio di copia documentale attestante l'avvenuto pagamento.

## **6 TERMINI DI PAGAMENTO**

Salvo diversa indicazione della delibera di cui al punto 2, il termine per il pagamento del contributo è fissato al 31 marzo dell'anno di competenza.

## **7 INADEMPIENZE**

[1] Decorso il termine di cui all'art. 6, verrà inviato, esclusivamente a mezzo PEC, un nuovo avviso di pagamento, avente valore di ingiunzione ai sensi dell'art 2 del R.D. 639/1910 e dell'art 36 del D.L. 248/2007, recante il nuovo importo da corrispondere, maggiorato della sanzione determinata dalla delibera di cui all'art. 2 nonché delle eventuali spese di notifica.

[2] La Segreteria, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle quote, fornisce al Consiglio, nella prima seduta utile, l'elenco degli iscritti inadempienti.

## **8 RITARDATO PAGAMENTO**

Entro 30 gg dallo scadere del termine di cui all'art. 6, l'iscritto che abbia ommesso il pagamento del contributo entro i termini può segnalarlo mediante PEC alla Segreteria dell'Ordine, che provvederà a recapitargli il nuovo avviso di pagamento comprensivo delle maggiorazioni previste dalla delibera di cui al precedente art. 2.

## **9 SANZIONI**

[1] Decorso il termine assegnato con l'ingiunzione di cui all'art. 7, la Segreteria attiva, senza ulteriori avvisi, il procedimento per il recupero del credito, anche a mezzo terzi, mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute, maggiorate delle eventuali spese.

[2] Nel contempo, la Segreteria presenta al Consiglio, nella prima seduta utile, l'elenco dei procedimenti di recupero del credito avviati.

[3] Dopo detta seduta, il Presidente trasmette al Consiglio di Disciplina l'elenco medesimo per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 22 del Codice Deontologico e dall'art. 2 della L. 536/1949.

## **10 AVVENUTO VERSAMENTO**

L'iscritto che volesse evitare l'avvio del procedimento disciplinare, o comunque volesse interromperne l'iter, dovrà farne esplicita richiesta al Presidente del Consiglio di Disciplina, con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento delle somme dovute.

## **11 CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

[1] Il Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Presidente dell'Ordine, di cui all'art. 9, avvia il procedimento disciplinare per la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto inadempiente e ne comunica l'esito al Consiglio dell'Ordine, che lo ratifica con apposita delibera; stante la finalità funzionale del contributo dovuto dagli iscritti ai sensi delle norme citate all'art. 1, la sospensione comporta la decadenza temporanea dell'iscritto dalla fruizione di tutti i servizi forniti dall'Ordine, ivi compresa la formazione continua.

[2] La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata, con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

## **12 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore con valenza dal 01 gennaio 2023, ad integrale sostituzione di quello precedentemente in essere.